

**Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge approvata in data 14 dicembre 2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).**

### **Cos'è la D.A.T**

La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata **personalmente** dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, oppure presso le strutture sanitarie.

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Possono usufruire del Servizio istituito dal Comune di BOTTANUCO i cittadini maggiorenni residenti a BOTTANUCO.

Per maggiori informazioni si prega di consultare le disposizioni attuative approvate dalla Giunta Comunale con delibera n.154 in data 20.09.2018, riportate sul ns. sito.

Il personale degli Uffici Demografici sarà a vs disposizione per qualsiasi informazione negli orari di apertura al pubblico.

## COME FARE IL BIOTESTAMENTO:

Le DAT possono essere redatte in diverse forme:

- si può scrivere un testo di proprio pugno; per scrittura privata autenticata (notaio);
  - per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
  - con consenso informato in qualunque forma espresso inserito nella cartella clinica , nel fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia
  - si possono esprimere le volontà attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare;
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità, in particolare per il futuro, riguardo alla garanzia di riproducibilità dei formati audio e video consegnati.

E' possibile rinnovare, modificare o revocare le DAT in ogni momento.

Il Biotestamento è esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

- IL FIDUCIARIO: La legge auspica ( non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio Biotestamento, deleghi un fiduciario, una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le DAT contenute nel biotestamento, anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina . Il fiduciario dovrà possedere una copia del Biotestamento e avrà quindi il potere di aggiornare, in accordo con il personale sanitario, le disposizioni indicate. Nei casi in cui le DAT appaiano incongrue o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, il fiduciario potrà autorizzare i medici a non rispettare le DAT.

PERTANTO, nel caso che le DAT siano redatte per scrittura privata da consegnare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza ,il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, fornisce i seguenti indirizzi applicativi:

1. L'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal testatore residente nel Comune;
2. L'Ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa;
3. All'atto della consegna l'Ufficiale di Stato Civile rilascia la ricevuta di avvenuta consegna della D.A.T:
4. Le D.A.T saranno conservate dall'Ufficio di Stato Civile garantendo la custodia e il rispetto dei principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs.30/06/2003 n. 196;
5. L'Ufficiale di Stato Civile assicura un costante raccordo con l'ufficio anagrafe nella registrazione delle DAT,

### Accesso al Registro

L'accesso al Registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione delle DAT (dichiarante e depositari della DAT) nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.